GAZZETTA UFFICIA

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedi, 28 settembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LECCI - TELEF. 50-139 51-236 51-554 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20 All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni) In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori). L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti I Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1948, n. 1184.

Approvazione del testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi Pag. 3254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1948, n. 1185.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia ad acquistare il terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1948.

Modificazione del decreto Ministeriale 28 febbraio 1948, concernente l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei monopoli di Stato, disposta con decreto Ministeriale 3 gennaio 1938 Pag. 3256

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1948.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Forlì ad aprire e gestire succursali in regime di Magazzini ge-. Pag. 3256 nerali

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1948.

Applicazione in alcuni Comuni delle norme di cui alla legge 9 agosto 1948, n. 1078, sulla proroga degli sfratti.

Pag. 3257

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trabaccolo « Rina » Pag. 3257

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

lativi al motoveliero « Libeccio »

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al pontone « N. 12 » Pag. 3253

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Roma » . Pag. 3258

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motopeschereccio « Tritone » Pag. 3259

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Fulvio » Pag. 3259

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Stella Marina »

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Tomaso S. » ·. Pag. 3260

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1948.

Autorizzazione all'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, ad elevare il proprio capitale Pag. 3261

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, re-

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Francesco Ferruccio » Pag. 3261

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1948.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, dei criteri da seguire nell'accertamento della necessità per i Comuni di procedere all'espropriazione di aree in alcune zone del piano di ricostruzione.

Pag. 3262

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito da parte del Belgio dello strumento di ratifica al Trattato di pace con l'Italia Pag. 3262

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'in tegrazione del bilancio 1947 Pag. 3262

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . Pag. 3262

Ministero del tesoro:

Revoca di accreditamento di notaio Pag. 3263 Medie dei cambi e dei titoli Pag. 3263

Comitato interministeriale per il credito ad il risparmio:
Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali
di credito agrario di Narcao (Cagliari), Bonarcado (Cagliari), Siliqua (Cagliari), Belvi (Nuoro), Muravera
(Cagliari), Pabillonis (Cagliari), Turri (Cagliari), Osilo
(Sassari), Montiferro (Nuoro), Tresnuraghes (Nuoro),
Nughedu San Nicolò (Sassari), Silius (Cagliari), Samatzai
(Cagliari), Perdasdefogu (Nuoro) . Pag. 3263

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari Pag. 3261

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila Pag. 3264

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila Pag. 3264

Ministero della difesa - Marina: Concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo Pag. 3266

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 226 DEL 28 SETTEMBRE 1948;

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47 Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 38º estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, eseguita in Roma nei giorni 4 e 5 agosto 1948.

(4376)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1948, n. 1184.

Approvazione del testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, modificato con la legge 23 luglio 1948, n. 970;

Visto l'articolo unico, comma tredicesimo, della predetta legge 23 luglio 1948, n. 970;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi, che, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il testo unico predetto entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 19 agosto 1948

EINAUDI

De Gasperi — Grassi — Scelba

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi 20 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 37. — VENTURA

Testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi

Art. 1.

(Art. 1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e articolo unico, secondo comma legge 23 luglio 1948, n. 970).

Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 2.

(Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).

Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 3.

(Art. 4 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, quinto comma legge citata).

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dalla autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 4.

(Art. 5 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, sesto comma legge citata).

Chiunque senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con ia reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila.

Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila chi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima atta all'impiego.

Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

Art. 5.

(Art. 6 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, commi settimo e ottavo legge citata).

Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità.

Art. 6.

(Art. 7 decreto legislativo n. 100 citato).

Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 7.

(Art. 8 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, comma nono legge citata).

Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

Art. 8.

(Articolo unico, comma dodicesimo legge citata).

Le disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile.

Art. 9.

(Art. 9 decreto legislativo n. 100 citato, articolo unico, commi primo e decimo legge citata).

Le norme degli articoli precedenti hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, fino al 30 giugno 1949 e fino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della legge 23 luglio 1948, n. 970.

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1948, n. 1185.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia ad acquistare il terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 270 del 17 luglio 1948, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad acquistare dalla signora Mecucci Filina fu Francesco, vedova Fifi, mq. 1550 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo complessivo di L. 1.472.500, giusta la deliberazione n. 270 del 17 luglio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a By di Ollomont, addì 27 agosto 1948

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi 22 settembre 1948
Alti del Governo, registro n. 24, foglio n. 42. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1948.

Modificazione del decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, concernente l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei monopoli di Stato, disposta con decreto Ministeriale 3 gennaio 1938.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1938, per l'aggregazione al settore del commercio della Cassa unica degli assegni familiari del personale privato in servizio presso gli uffici vendita, depositi e rivendite dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1946 per la equiparazione, ai soli effetti economici del personale privato (commessi, aiutocommessi, fattorini ed operai) degli uffici vendite, sezioni vendite dei depositi e rivendite di Stato, agli avventizi statali di 3ª e 4ª categoria con decorrenza dal 1º ottobre 1945;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1948, con il quale è stata revocata con effetto 1° ottobre 1946, l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei monopoli di Stato;

Ritenuta l'opportunità di modificare la decorrenza della revoca predetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1948 predetto, è così modificato:

« E' revocata, con effetto dal 1º ottobre 1945, l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari disposta, per il personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei monopoli di Stato, con il decreto Ministeriale 3 gennaio 1938 ».

Roma, addì 20 agosto 1948

(4321)

Il Ministro: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1948.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Forlì ad aprire e gestire succursali in regime di Magazzini generali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 19 giugno 1935 e 12 maggio 1940, che autorizzano l'esercizio dei Magazzini ge nerali del Consorzio agrario provinciale di Forlì;

Vista la richiesta di autorizzazione all'apertura di succursali, presentata dal suddetto Consorzio;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì, nella seduta del 26 aprile 1948, e dal Comitato provinciale prezzi di Forlì nella seduta del 13 luglio stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Forlì è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali, le seguenti succursali:

- 1) Magazzino di Forlì, comune di Forlì;
- 2) Magazzino di Meldola, comune di Meldola;
- 3) Magazzino di Cusercoli, comune di Civitella;
- 4) Magazzino di Terra del Sole, comune di Castrocaro Terra del Sole;
 - 5) Magazzino di Dovadola, comune di Dovadola;
- 6) Magazzino di Rocca San Casciano, comune di Rocca San Casciano;
- 7) Magazzino di Modigliana, comune di Modigliana;
 - 8) Magazzino di Tredozio, comune di Tredozio:
 - 9) Magazzino di Cesena, comune di Cesena;
 - 10) Magazzino di Macerone, comune di Cesena;
- 11) Magazzino di Savignano sul Rubicone, comune di Savignano sul Rubicone;
- 12) Magazzino di Sant'Arcangelo di Romagna, co mune di Sant'Arcangelo di Romagna;
- 13) Magazzino di Rimini (Porta Mont), comune di Rimini;
- 14) Magazzino di Rimini (Strada Marecchia), comune di Rimini;
- 15) Magazzino di Ponte Verucchio, comune di Verucchio;
 - 16) Magazzino di Coriano, comune di Coriano;
- 17) Magazzino di Taverna di Monte Colombo, co mune di Monte Colombo;
- 18) Magazzino di Misano, comune di Misano Adria tico;
- 19) Magazzino di San Giovanni Marignano, comu ne di San Giovanni Marignano;
 - 20) Magazzino di Morciano, comune di Morciano
 - 21) Magazzino di Saludecio, comune di Saludecio
 - 22) Magazzino di Mondaino, comune di Mondaino
- 23) Magazzino di Gambettola, comune di Gambet tola;
 - 24) Magazzino di Sarsina, comune di Sarsina;
- 25) Magazzino di Mercato Saraceno, comune di Mercato Saraceno;
- 26) Magazzino di Forlimpopoli, comune di Forlim popoli;
- 27) Magazzino di Predappio, comune di Predappio.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle succursali autorizzate col precedente articolo si applicano il regolamento approvato dalla Giunta del Consiglio provinciale dell'economia di Forlì nella seduta del 17 maggio 1935 e le condizioni tariffarie approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì, nella riunione del 26 aprile 1948, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La detta Camera proporra entro sei mesi al Ministero la forma e l'ammontare della cauzione, che il Consorzio agrario provinciale di Forlì è tenuto a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui nelle premesse.

Roma, addi 10 settembre 1948

p. Il Ministro: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1948.

Applicazione in alcuni Comuni delle norme di cui alla legge 9 agosto 1948, n. 1078, sulla proroga degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Viste le proposte delle Prefetture, formulate di intesa con gli Uffici provinciali del genio civile;

Decreta:

Le norme di cui alla legge sopracitata sono applica bili nei seguenti Comuni:

Provincia di Ascoli Piceno:

Cupramarittima, Fermo, Grottammare, Pedaso. Petritoli, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Ve narotta.

Provincia di Modena:

Camposanto, Castelfranco Emilia, Formigine, Sas suolo, Vignola.

Provincia di Roma:

Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Castelgandolfo Cave, Civitavecchia, Frascati, Genzano, Grottaferrata Lanuvio, Marino, Nemi, Nettuno, Rocca di Papa, Subiaco, Tivoli, Velletri.

Provincia di Salerno:

Acerno, Agropoli, Altavilla Silentina, Battipaglia Campagna, Cava dei Tirreni, Contursi, Eboli, Mercate San Severino, Montecorvino Rovello, Nocera Inferiore Nocera Superiore, Pagani, Rocca d'Aspide, Sala Consilina, Sapri, Sarno, Scafati, Vallo della Lucania Vietri sul Mare.

Provincia di Torino:

Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri Chivasso, Collegno, Cuorgnè, Gassino Torinese, Ivrea Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Trofa rello, Susa, San Mauro Torinese, Venaria Reale.

Roma, addi 17 settembre 1948

Il Ministro per l'interna Scelba

Il Ministro per i lavori pubblici Tupini

(4345)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trabaccolo « Rina ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MEROANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto 26 marzo 1945 del Ministro per le dita (1 comunicazioni del sedicente governo della repubblica derei;

sociale italiana, registrato il 31 marzo 1945 alla Corte dei conti (Registro n. 2 Marina mercantile, foglio numero 207), col quale fu approvato il contratto di noleggio in data 8 novembre 1944 del trabaccolo da pesca «Rina», iscritto al n. 1561 del Registro galleggianti di Chioggia;

Considerato che il predetto contratto fu stipulato per conto della marina da guerra germanica Seetrans porthauptstelle e che il trabaccolo « Rina » dall'8 novembre 1944 e fino alla data della sua perdita (21 gen-

naio 1944) fu utilizzato da tale marina;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 132.500 (centotrentaduemilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 57 spedito il 9 aprile 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero, a favore del signor Frizziero Luigi di Giovanni;

Ritenuto che l'utilizzazione del trabaccolo « Rina » fu disposta per il conseguimento di finalità delle forze

armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalizi contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il decreto 26 marzo 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del trabaccolo «Rina» per conto della marina da guerra germanica, nonchè gli atti che da tale decreto siano direttamente dipendenti.

Roma, addi 16 settembre 1948

(4253)

Il Ministro: SARAGAT

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi ai motoveliero « Libeccio ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto 9 febbraio 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, registrato il 23 febbraio 1945 alla Corte dei conti (registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 183), col quale fu approvato il contratto di noleggio in data 1º aprile 1944 del motoveliero « Libeccio », iscritto al n. 111 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste;

Considerato che il predetto motoveliero posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (15 aprile 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 2.976.000 (duemilioninovecento settantaseimila) a titolo di indennità di perdita, giu sta mandato n. 52 spedito il 16 marzo 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero, a favore della signora Truscello Elisa fu Vincenzo;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Libeccio » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il decreto 9 febbraio 1945 del Ministro per le comunicazioni dei sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del moto veliero « Libeccio » per conto dello Mittelmeer Reede rei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARÁGAT

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al pontone « N. 12 ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto 26 marzo 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, registrato il 31 marzo 1945 alla Corte dei conti (registro n. 2 Marina mercantile, foglio numero 209), col quale fu approvato il contratto di noleggio in data 10 aprile 1944 del pontone cisterna o ferry boat n. 12, inscritto al n. 188 del Registro galleggianti di Venezia;

Considerato che il predetto contratto fu stipulato per conto della marina da guerra germanica — Seetransporthauptstelle — Genova e che il pontone N. 12, dal 10 aprile 1944 e fino alla data della sua perdita (23 luglio 1944), fu utilizzato da tale marina;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 1.044.000 (unmilionequaranta quattromila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 56 spedito il 9 aprile 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero, a favore della Società per azioni Azienda Barche Cisterna « A.B.C. »; maniche;

Ritenuto che l'utilizzazione del predetto pontone fu disposta per il conseguimento di finalità delle forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il decreto 26 marzo 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del pontone cisterna N. 12 per conto della marina da guerra germanica, nonchè gli atti che da tale decreto siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi ai motoveliero « I, na ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto ... decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Roma », inscritto al n. 279 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, a partire dal 18 novembre 1943 e fino alla data della sua perdita (29 gennaio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei:

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 573.000 (cinquecento-settantatremila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 13 spedito il 12 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore dei signori Antonio Bonivento fu Giovanni, Eugenio Cester di Achille, Elina Varagnolo fu Marcello in Cester, Isolina Manfredi fu Federico, Fernanda Cester di Achille, Emilia Bonivento fu Giovanni in Rusco;

Ritenuto che, in base agli scopì della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Roma » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche; Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Roma » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addi 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4254)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motopeschereccio « Tritone ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1918, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana con decreto 26 gennaio 1945, registrato l'8 febbraio 1945 alla Corte dei conti (registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 171) ebbe ad approvare il contratto di noleggio in data 1º aprile 1944 del motopeschereccio « Tritone », inscritto al n. 283 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia;

Considerato che il predetto contratto fu stipulato per conto della marina da guerra germanica — Seetransporthauptstelle — e che il motopeschereccio « Tritone » dal 17 marzo 1944 e fino alla data della sua perdita (21 settembre 1944) fu utilizzato da tale marina;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni del redicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 1.970.000 (unmilionenovecentosettantamila) a titolo di indennità di perdita, di cui lire 1.740.000 furono versate al signor Frizziero Loris, proprietario del motopeschereccio « Tritone », e L. 230.000 alla Tesoreria centrale dello Stato per conto di chi spetta, quale ammontare delle passività ipotecarie gravanti sul motopeschereccio medesimo, giusta i mandati numeri 50 e 51 spediti il 12 marzo 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero;

Ritenuto che l'utilizzazione del motopeschereccio « Tritone » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato at- contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebber tuale, considerazioni che possano giustificare la prodeterminare un onere finanziario a carico di questo;

duzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motopeschereccio « Tritone » per conto della marina da guerra germanica, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addi 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motovenero « Fulvio ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Fulvio », iscritto al n. 233 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, dal novembre 1943 fino alla data della sua perdita (9 gennaio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 668.500 (seicentosessantottomilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, di cui L. 418.500 sono state versate alla signora Regina Bellemo D'Aumiller, proprietaria del motoveliero « Fulvio », e L. 250.000 alla Mittelmeer Reederei, quale rimborso dell'anticipo corrisposto sulla indennità di perdita, giusta i mandati numeri 36 e 37 spediti il 10 febbraio 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Fulvio » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo:

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile), l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Fulvio » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4322)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Stella Marina ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Stella Marina », inscritto al n. 146 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, dal 13 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (17 novembre 1943) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana dispose il pagamento della somma di L. 736.950 (settecentotrentaseimilanovecentocinquanta) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 18 spedito il 27 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore della signora Battistini Noemi fu Lazzaro in Fantaguzzi,

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Stella Marina » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente od indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina (4256)

mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Stella Marina » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

(4255)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi deila sedicente repubblica sociale italiana, relativi ai motoveliero « Tomaso S. ».

Il Ministro: SARAGAT

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Cosiderato che il motoveliero « Tomaso S. », iscritto al n. 34 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, dal novembre 1943 e fino alla data della sua perdita (28 marzo 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 668.000 (seicentosessantottomila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 6 spedito il 4 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore del signor Scarpa Giuseppe fu Federico;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Tomaso S. » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche:

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Tomaso S. » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

256) Il Ministro: SARAGAT

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1948.

Autorizzazione all'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, ad elevare il proprio capitale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'Istituto Mobiliare Italiano in data 30 giugno 1948;

Visto lo statuto dell'I.M.I. approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale sino ad un massimo di L. 5.511.000.000.

L'aumento potrà essere effettuato in una o più volte secondo le decisioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione purchè il capitale versato risulti non inferiore a tre decimi di quello sottoscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 17 settembre 1948

Il Ministro: PELLA

(4290)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948,

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trabaccolo « Pinarosa ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichirazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il trabaccolo con motore ausiliario « Pinarosa », iscritto al n. 148 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste, posteriormente all'3 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (21 gennaio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Ree-

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto trabaccolo:

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 680.000 (seicentotmandato n. 2 spedito il 4 ottobre 1944 dalla Ragioneria germaniche;

centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore del signor Gerolimich Callisto fu Carlo;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del trabaccolo « Pinarosa » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'aprovazione del contratto di noleggio del trabaccolo « Pinarosa » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: Saragat

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Francesco Ferruccio ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero «Francesco Ferruccio » iscritto al n. 32 del Registro galleggianti di Porto Garibaldi, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (8 gennaio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 426.500 (quattrocentoventiseimilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 7 spedito il 4 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore della signora Tomasi Filomena di Attilio;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Francesco Ferruccio » fu disposta per il conseguimento di finalità tantamila) a titolo di indennità di perdita, giusta il concernenti direttamente ed indirettamente le forze Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Francesco Ferruccio » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4323)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1948.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, dei criteri da seguire nell'accertamento della necessità per i Comuni di procedere all'espropriazione di aree in alcune zone del piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 (sub 72-bis) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

I Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra che, ai fini della più sollecita attuazione del piano di ricostruzione del rispettivo abitato, intendano avvalersi della facoltà di espropriazione prevista dall'art. 3 (sub 72-bis), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, potranno avanzare la relativa richiesta al Ministero dei lavori pubblici limitatamente ai beni ricadenti in una o più zone comprese nel perimetro del centro urbano, e semprechè l'espropriazione dei beni stessi valga ad agevolare l'edificazione di comparti costituenti unità fabbricabili.

Art. 2.

Indipendentemente dalla presentazione degli atti prescritti dal suddetto art. 3 (sub 72-bis) a corredo della domanda di concessione della facoltà di espropriazione, i Comuni dovranno dimostrare che il ricorso alla procedura di cui all'articolo stesso è giustificato dal verificarsi di una delle seguenti circostanze eccezionali:

- a) eccessivo frazionamento della proprietà delle aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici, per cui sussistano notevoli difficoltà all'esperimento della procedura stabilita dagli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
- b) rinuncia dei proprietari ad attuare direttamente le trasformazioni contemplate nel piano di ricostruzione.

Art. 3.

I progetti di costruzioni edilizie da esibire a corredo delle domande di concessione della facoltà di espropriazione dovranno prevedere, se del caso, la lottizzazione degli isolati destinati alla fabbricazione e la relativa tipologia.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 23 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
Tupini

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito da parte del Belgio dello strumento di ratifica al Trattato di pace con l'Italia

Con riferimento ai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio, n. 142 del 21 giugno e n. 196 del 24 agosto 1948, relativi agli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica al Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 e vi hanno aderito, si porta a conoscenza la seguente aggiunta:

Ratifica:

Belgio, 4 settembre 1948.

(4359)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novafeltria (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Izaah Rubel fu Roberto, nato a Sobniow (Polonia) il 28 marzo 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(4302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 20 settembre 1948, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Pavia, già conferito con decreto Ministeriale 15 gennaio 1922, al notaio dott. Pietro Vittorio Grassi.

Roma, addi 21 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 settembre 1948, n. 168

Argentina Australia Belgio Brasile Cauada Danimarca Egitto Francia Gran Bretagna India (Bombay)	87,50 1.129,10 7,99 19,08 350 72,98 1.447,25 1,6325 1.411,38 105,70	Norvegia Nuova Zelanda Olanda Portogallo Spagna U. S. America Svezia Svizzera Turchia Unione Sud. Afr.	70,57 1.129,10 131,77 14,20 31,96 350 — 97,23 81,59 124,43 1.402,45
Id. 5 % (I Id. 5 % 1 Buoni del Tesoro : Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	1934 (Ricostruzion Ricostruzione 936 5 % (15 febba 5 % (15 febba 5 % (15 sette 5 % quing. 1	raio 1949) raio 1950) mbre 1950) 950 (3° serie) 950 (4° serie) e 1951)	80,375 70,80 52 — 95 — 71,30 72,375 90,325 92,20 99,825 99,925 99,925 99,825 100,125 96,75 99,825

Media dei cambi e dei titoli del 23 settembre 1948, n. 169

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia.	1,129,10	Nuova Zelanda	1,129,10
Belgio	7.99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	
			14,20
Canadà	350	Spagna	31,96
Danimar ca	72,98	U. S. America	350
Egitto	1.447, 25	Svezia	97, 23
Franci a	1,6325	Svizzera.	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45
1111111 (1501115115)	-55,10	10111020 0000, 1122,	
Rendita 3,50 % 19	06		80,40
Id. 3,50 % 19			70,80
Id. 3 % lorde		•	52 —
		• •	
Id. 5 % 1935			95 —
Redimibile 3,50 %	1934	•	71, 10
Id. 3,50 %	(Ricostruzio	ne)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90, 20
Id. 5 % 1	936		92,60
Buoni del Tesoro	5 % (15 febb)	raio 1949)	99.85
	5 % (15 febb		99,925
	5 % (15 sette		99,875
		.950 (3° serie)	99,825
		950 (4ª serie)	99,85
	5 % (15 april		100, 15
	4 % (15 sette		96, 70
Id.	5 % converti	ti 1951	99,90
	-		•

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conterma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Narcao (Cagliari), Bonarcado (Cagliari), Siliqua (Cagliari), Belvi (Nuoro), Muravera (Cagliari), Pabillonis (Cagliari), Turri (Cagliari), Osilo (Sassari), Montiferro (Nuoro), Tresnuraghes (Nuoro), Nughedu San Nicolò (Sassari), Silius (Cagliari), Samatzai (Cagliari), Perdasdefogu (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto

del Capo del Governo del 26 Iuglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938 n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Direzione generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

- 1) Il sig. Nicolino Atzeni fu Tommaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Cagliari);
- 2) il sig. Raimondo Marras fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari);
- 3) il sig. Sebastiano Pittau fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito di Siliqua (Cagliari);
- 4) il sig. Salvatore Sanna di Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvi (Nuoro);
- 5) il sig. Attilio Cardia fu Cesare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari);
- 6) il sig. Carlo Matta fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pabillonis (Cagliari);
- 7) il rev. Don Giovanni Puddu fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Turri (Cagliari);
- 8) il sig. Salvatore Manca fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari);
- 9) il sig. Michele Obinu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montiferro (Nuoro);
- 10) il cav. Lorenzo Brisi fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);
- 11) il sig. Luigi Fresu fu Giovanni Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari);
- 12) il sig. Efisio Luigi Schirru fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari);
- 13) il sig. Francesco Pibiri di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);
- 14) il sig. Salvatore Lai Mura fu Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perdasdefogu (Nuoro).

Il presidente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addl 10 settembre 1948

Il Governatore: MENICHELLA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re-

gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 15 settembre 1946, n. 25444, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medicomicrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari.

La Commissione stessa è così costituita:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto, presidente;
 Cambosu prof. Giovanni, membro;

3) Virdis prof. Francesco, membro;

4) Scanga dott. Franco, dell'Istituto superiore di sanità, membro:

5) Lambau dott. Delio, membro. Segretario: Giagu dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Sassari.

Roma, addi 9 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4305)

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re-

gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 18 novembre 1947, n. 27311, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

La Commissione stessa è così costituita:

1) Cosentini dott. Roberto, vice presetto, presidente;

2) Labranca prof. Giovanni, membro;

3) Giuliano prof. Raffaele, membro;

4) Intonti prof. Roberto, dell'Istituto superiore di Sanità, membro;

5) Napoleone dott. Guido, membro.

Segretario: Gizzi dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di L'Aquila.

Roma, addì 10 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4306)

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 15 novembre 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila. La Commissione stessa è così costituita:

1) Cosentini dott. Roberto, vice prefetto, presidente;

2) Labranca prof. Giovanni, membro;3) Giuliano prof. Raffaele, membro;

4) Intonti prof. Roberto, dell'Istituto superiore di sanita, membro;

5) Napoleone dott. Guido, membro.

Segretario: Gizzi dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di L'Aquila.

Roma, addi 10 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4307)

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la

sanità pubblica;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila in data 18 novembre 1947, n. 35949, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medicomicrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

La Commissione stessa è così costituita:

1) Cosentini dott. Roberto, vice prefetto, presidente;

2) Fontana prof. Mario, membro;3) Labranca prof. Giovanni, membro;

4) Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità, membro:

5) Trosteri dott. Guerino, membro.

Segretario Gizzi dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di L'Aquila.

Roma, addi 10 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4308)

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la

sanità pubblica: Visto il decreto del prefetto di Genova in data 15 ottobre 1947 con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

La Commissione stessa è così costituita:

- 1) Paulovich dott. Ernesto, vice prefetto, presidente;
- 2) Piras prof. Luigi, membro; 3) Cusmano prof. Guido, membro;
- 4) Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità, membro;
 - 5) Pizzorno dott. Pilade, membro.

Segretario: Galuppi dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Genova.

Roma, addì 10 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4309)

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Chieti con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di

La Commissione stessa è così costituita:

- 1) Cetti dott. Angelo, vice prefetto, presidente;
- 2) Puntoni prof. Vittorio, membro;
- 3) Businco prof. Armando, membro;
- 4) Corradetti prof. Augusto, dell'Istituto superiore di sanità, membro;
 - 5) Muller dott. Giuseppe, membro.

Segretario: Cosentino dott. Dante.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Chieti.

Roma, addi 10 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4310)

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Chieti in data 30 ottobre 1939, n. 29648, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti:

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti:

La Commissione stessa è così costituita:

- 1) Cetti dott. Angelo, vice prefetto, presidente;
- 2) Puntoni prof. Vittorio, membro;3) Businco prof. Armando, membro;
- 4) Corradetti prof. Augusto, dell'Istituto superiore di Sanità, membro;
 - 5) Muller dott. Giuseppe, membro.

Segretario: Cosentino dott. Dante.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Chieti.

Roma, addi 14 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4311)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 22 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1945, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1948, n. 21949/12106/2.10.8/1.3.1;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1º settembre 1948 per la nomina di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1º settembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 24 settembre 1948 Registro Marina militare n. 17, foglio n. 416. — CILLO

Notificazione di concorso per 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a 15 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Livorno, presso l'Accademia navale, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. 5.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 200 anno di età e non aver superato il 25º alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Livorno presso l'Accademia Navale, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro

E' tollerata una miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, associata o meno ad astigmatismo, purchè a refrazione corretta si abbia:

visus binoculare = 1/2 a 5 m. di distanza; visus monoculare = 1/4 a 5 m. di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e con l'elenco degli eventuali titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) non oltre il 60º giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella Gazzetta Ufficiale, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) estratto del registro degli atti di nascita;

- c) diploma originale di laurea oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;
 - d) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

e) certificato di stato libero;

- f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;
- g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

h) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare:

l) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere a), e), f), g), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notifi-

cazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere a), f), g). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1º comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quelli indicati nel 1º comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro ne con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio persoaffidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto. Inale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli,

purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto, Venezia e Napoli, alle Sezioni dei servizi di commissariato di La Maddalena, Brindisi e Messina ovvero al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) e Direzione generale di commissariato militare marittimo.

Roma, addi 1º settembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	ESAME SCRITTO			
1	Componimento in lingua ita- liana sopra argomento di cultura generale e sulle		. 0	
2	materie del programma Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del can-	_	ore 8	3
	didato)	-	» 8	2
	ESAME ORALE			
1	Lingua e letteratura stra- niera (l).		min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	1	15	ī
3	Diritto amministrativo .	2	• 15	3
4	Diritto commerciale e marit-] [• 10	•
•	timo	1	• 15	2
5	Amministrazione e contabi- lità dello Stato	2) 15	3
6	Economia politica - Scienze delle finanze e statistica	1	. 15	1
7	Nozioni di diritto e proce- dura penale	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correntemente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18, e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA

TESI 18.

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione alla materia Proprietà generale dei corpi Misure di lunghezza, di

massa e di tempo.

Chimica: Generalità di chimica organica Formule grezze e di struttura Idrocarburi saturi e non saturi Alcooli Fermentazione Glicerina Aldeidi e chetoni Acidi organici Eteri Saponi Idrati di carbonio Sostanze proteiche Vitamine.

TESI 2ª.

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stadere - I principi della dinamica - Forza centrifuga Lavoro ed energia Potenza del motore Principio di Pascal per i liquidi Principio d'Archimede per i liquidi Peso specifico - Aerometri Principio di Pascal per i gas Pressione atmosferica - Barometri -Manometri Principio d'Archimede per i gas.

Chimica: Sistema periodico degli elementi - Legge delle combinazioni chimiche Legge delle proporzioni costanti Legge delle proporzioni multiple Simboli e formule Pesi

atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrolitica.

TESI 3a.

Fisica: Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale Caloria Calore specifico Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas Propagazione del calore Cambiamento di stato Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Idrogeno Ossigeno - Alogeni - Zolfo e suoi

composti Azoto e suoi composti - Fosforo.

TESI 4a.

Fisica: La luce Fotometri - Lenti - Immagini nelle lenti Applicazione delle lenti Strumenti ottici Microscopio.

Chimica: Carbonio Silicio Metalli alcalini e alcalino terrosi Alluminio Stagno Piombo - Mercurio - Argento - Oro Ferro.

TESI 5a.

Fisica: La pila ed i suoi diversi tipi La corrente elettrica Effetti chimici della corrente Accumulatori Galvanometri Amperometri Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche Motori elettrici Misure elettriche.

Chimica: Fenomeni chimici Miscugli e combinazioni Corpi semplici e composti Valenza Ossidazione e riduzione Nomenclatura chimica - Acidi, basi, sali Metalli e

metalloidi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TESI 1a.

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

TESI 2ª.

Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio Tasse Imposte, loro specie Debito pubblico.

TESt 3a.

Materie amministrative tutelari Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 48.

Amministrazione centrale e locale Magistratura amministrativa Ministeri Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Attribuzioni dei Ministri Consiglio dei Ministri Obblighi e diritti dei pubblici funzionari Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

TESI 5a.

Magistrature consultive Loro ufficio - Consiglio di Stato -Suo ordinamento e sue attribuzioni Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª

Funzione censoria del Governo costituzionale Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7a

Amministrazione locale Provincia e suo ordinamento Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso Consiglio provinciale dell'industria, commercio e lavoro.

TESI 8a.

Comuni Sindaco - Giunta e Consiglio comunale Loro attribuzioni - Ingerenza governativa.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

TESI 1ª.

a) Nozione del diritto commerciale Fonti - Soggetti dell'attività mercantile Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Co-dificazione.

TESI 28.

ci a) Le obbligazioni commerciali Società e associazioni Vi-commerciali.

b) La nave Natura giuridica La proprietà navale.

TESI 3a.

a) I singoli negozi giuridici Il contratto di compra-ven lita Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia Privilegi e ipoteca navale Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4a.

a) Il contratto di trasporto Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori La gente di mare I capitani e i padroni L'equipaggio.

TESI 5ª.

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6a.

- a) Il contratto di assicurazione La cambiale, l'assegno bancario.
- b) Le avarie e le contribuzioni Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7a.

- a) Le operazioni di banca Il conto corrente Le operazioni di borsa.
 - b) Del prestito e cambio marittimo.

TESI 8a.

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni Fallimento e bancarotta.

b) Delle assicurazioni marittime.

CONTABILITA' DI STATO ED ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE

TESI 1a.

Contabilità di Stato: Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato Demanio pubblico e patrimonio dello stato Beni immobili e mobili patrimoniali.

Amministrazione: Amministrazone economica Aziende

Patrimonio Inventari.

Tesi 2ª

Contabilità di Stato: Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul legistro e sul notariato in materia di atti e contratti Servizi ad economia Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Amministrazione: Bilanci preventivi Entrate e spese

Periodo amministrativo - Fatti amministrativi.

TEST 3a.

Contabilità di Stato: Anno finanziario Bilancio di previsione Rendiconto generale consuntivo Residui attivi e passivi Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Amministrazione: Scritture in generale Scrittura semplice Scrittura doppia Giornale mastro Rendiconti.

TESI 4a.

Contabilità di Stato: Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali Intendenza di finanza Altri uffici provinciali e compartimentali Direzione generale del Tesoro Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

Amministrazione: Calcoli percentuali Misure italiane e straniere Arbitraggi mercantili.

TESI 5a.

Contabilità di Stato: Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità Cauzioni Casse Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Amministrazione: Monete italiane e straniere - Sistemi monetari dei principali Stati Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa Parità monetarie.

TESI 6a.

Contabilità di Stato: Entrate dello Stato e loro fonti Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento Emissione dei mandati Varie specie di mandati e loro pagamento Spese fisse.

Amministrazione: Interesse semplice Sconto semplice Sconto commerciale e sconto razionale.

TEST 7a.

Contabilità dello Stato Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro Servizio del portafoglio Buoni del Tesoro Contabilità speciali Conti giudiziali.

Amministrazione: Cambio Operazioni di cambio diretto e di cambio indiretto Cambiale Parità cambiarie Arbi-

traggi bancari Conti correnti.

ECONOMIA POLITICA SCIENZA DELLE FINANZE E STATISTICA

TESI 1ª

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti Legislazione sociale.

I bisogni e gli scopi collettivi Il bilancio - Limiti e com-

petenza parlamentare.

TESI 2a.

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro Divisione del lavoro - Liberta del lavoro.

Concetto e caratteri della scienza delle finanze - Anno finanziario.

TESI 3a.

Valore: sue cause e sue leggi Lo scambio e sue forme Moneta e sistemi monetari Il credito in generale Banche di leposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Bilancio di competenza e di cassa Discussione e votazione

lel bilancio.

TESI 4a.

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio Sistemi restrittivi Mezzi di trasporto.

Le spese pubbliche e la loro classificazione · Le entrate pubbliche ordinarie Il Demanio fiscale Le tasse e le imposte.

TESI 5a.

Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza.

Le entrate straordinarie: prestiti pubblici Debito pubblico consolidato e fluttuante Debito consolidato redimibile.

TESI 6a.

Industria e varie sue forme.

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica Metodo statistico Indagini Informazioni Leggi statistiche Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 7a.

Salario Concetto, specie, leggi del salario.

La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

TESI 1a.

Fondamento del diritto di punire La legge penale Innovazioni del nuovo codice penale Leggi complementari.

TEST 2a

Del reato - Delitti e contravvenzioni - Elementi del reato Concorso di reati.

TEST 3a

Imputabilità e principi che la regolano - Recidivale Compartecipazione al reato.

TESI 4a.

Pena Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misure amministrative di sicurezza.

TESI 5a.

Scopo delle norme di procedura penale Competenza giudiziaria.

TESI 6a.

Il processo penale nei suoi vari momenti (atti di polizia giudiziaria Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio Esecuzione del giudicato) Impugnazioni.

(4362)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente